



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA  
UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI

PRAP SICILIA  
N.Prot. 048966-OR/III  
Palermo, 10/5/2011

Viale Regione Siciliana Sud Est, 1555  
Tel 091/7799111 Telefax 091/7799400

**POSTA ELETTRONICA**

**Alla Segreteria Regionale O.S. U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA**  
Via Tripoli, 11 90138 **PALERMO**  
(Fax n° 091584416)  
E-mail: [uglsicilia@uglpoliziapenitenziaria.it](mailto:uglsicilia@uglpoliziapenitenziaria.it)

**E, per conoscenza**

**Alla Direzione della Casa Reclusione**

**NOTO**

- Oggetto:** - Nota O.S. U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA n° 03/2011 del 10 gennaio 2011.  
- Nota O.S. U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA n° 09/2010 del 14 febbraio 2011.  
- Nota O.S. U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA n° 14/2010 del 13 marzo 2011 "Diritti negati".

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta sigla sindacale con la nota citata in oggetto, si fa presente che, tenuto conto di quanto riferito dalla direzione della C.R. di Noto - all'uopo interpellata -, il personale avente diritto fruisce regolarmente dei tre giorni di permessi lavorativi ex art. 33 legge 104/92 e, in ottemperanza alla normativa vigente<sup>1</sup>, espleta prestazioni di lavoro straordinario solo "...quando concorrono inderogabili e comprovate esigenze di servizio connesse alla sicurezza dell'Istituto".

In particolare, per quanto riguarda il dipendente segnalato da codesta sigla sindacale, la Direzione della C.R. di Noto ha comunicato che nel corso dell'anno 2010 ha effettuato n° 104 ore di straordinario ed ha aggiunto che nell'anno 2011 non ha effettuato alcuna prestazione di lavoro straordinario.

Distinti saluti.

  
IL PROVVEDITORE  
Dott. Orazio Faramo

<sup>1</sup> La lettera circolare GDAP n° 222617-2008 del 27.06.2008 dispone espressamente che "...il personale che rientra nelle specifiche tipologie di cui all'articolo 10 punto 11 dell'A.N.Q. siglato in data 24 marzo 2004 è esentato a domanda dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio...". L'art. 10, comma 11 dell'A.N.Q. siglato il 24.03.2004 dispone che "...Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104..".